

**Circolare 74 del 20 settembre 1956. - Deposito di Bottiglie di G.P.L. di capacità complessiva fino a 5.000 Kg. - Quesito.**

*Il quesito è volto a chiarire l'esistenza di distanze di sicurezza esterna tra depositi di recipienti portatili di GPL di potenzialità complessiva fino a 5.000 kg e linee elettriche di alta tensione.*

In riferimento al quesito pervenuto con le note di cui a margine questo Ufficio si concorda con quanto proposto dall'Ispettorato Regionale tenendo comunque presente che dovrà essere verificato quanto previsto dal punto 2.1.08 del D.M. 21/03/1988 *"Approvazione delle norme tecniche per la progettazione la costruzione e l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne"*, di cui si allega un estratto, in merito alle distanze di rispetto tra fabbricati e le linee elettriche aeree in oggetto.<sup>1</sup>

**D.M. 21 marzo 1988, n. 449 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne" (stralcio)**

**SEZ. 2. DEFINIZIONI**

*1.2.01. Tensione nominale di una linea elettrica. È il valore convenzionale della tensione con il quale la linea è denominata ed al quale sono riferiti i dati di funzionamento fatta astrazione dall'isolamento. Nel seguito delle presenti norme la tensione nominale, espressa in kV, viene indicata con la lettera U.*

*1.2.02. Linee elettriche aeree esterne. Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee definite da 1.2.04 a 1.2.07 impiantate all'aperto, al di sopra del suolo e costituite dai conduttori o dai cavi con i relativi isolatori, sostegni, ed accessori.*

*1.2.03. Linee di telecomunicazione. Sono considerate tali, agli effetti delle presenti norme, le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio pubblico o privato, con esclusione di quelle definite come linee di classe zero (1.2.04). Le linee di telecomunicazione sono citate solo in quanto possono venire attraversate da linee elettriche ad esse non si applicano le presenti norme.*

*1.2.04. Linee di classe zero. Sono, agli effetti delle presenti norme, quelle linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio di impianti elettrici, le quali abbiano tutti o parte dei loro sostegni in comune con linee elettriche di trasporto o di distribuzione o che, pur non avendo con queste alcun sostegno in comune, siano dichiarate appartenenti a questa categoria in sede di autorizzazione.*

*1.2.05. Linee di prima classe. Sono agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1000 V e le linee in cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5000 V.*

*1.2.06. Linee di seconda classe. Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale è superiore a 1000 V ma inferiore o uguale a 30.000 V e quelle a tensione superiore nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia sia inferiore a 3434 daN (3500 kg).*

*1.2.07. Linee di terza classe. Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale è superiore a 30.000 V e nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia non sia inferiore a 3434 daN (3500 kgf).*

*... Omissis ...*

---

<sup>1</sup> Le uniche distanze di sicurezza esterne da rispettare sono quelle specificate nel Titolo II, parte seconda, della Circolare n. 74 del 20.09.56, non essendo applicabile quanto previsto nel titolo V della medesima Circolare, avente altro ambito di applicazione e tra l'altro abrogato dal D.M. 13.10.1994.

### *1.2.10 Conduttori, corde di guardia, cavi aerei.*

*Agli effetti delle presenti norme si intendono:*

- *conduttori: le corde e i fili, nudi o rivestiti, tesi fra i sostegni delle linee elettriche e destinati a trasportare o a distribuire 11 energia elettrica (fra essi compreso il conduttore neutro dei sistemi trifasi a quattro fili) o destinati, per le linee di classe zero, alla trasmissione di segnali e comunicazioni*
- *corde (o fili) di guardia o di terra: le corde e i fili tesi fra i sostegni delle linee elettriche, permanentemente collegati a terra e destinati a proteggere i conduttori dagli effetti delle sovratensioni di origine atmosferica ed a migliorare il collegamento a terra dei sostegni;*
- *cavi aerei: cavi, comprese le eventuali funi portanti, tesi fra sostegni e costituiti da uno o più conduttori dotati di un rivestimento che assicuri l'isolamento e la protezione durevole nei confronti delle condizioni ambientali e meccaniche della posa all'aperto, e muniti per le linee di seconda e terza classe di uno schermo metallico, continuo, messo a terra. I conduttori possono essere autoportanti o non, intendendosi come autoportanti quelli nei quali la fun-zione portante è assicurata da tutti i (o parte dei) conduttori costituenti il cavo stesso e che risultano quindi privi di fune portante apposita, interna od esternarsi cavo.*

*... Omissis ...*

**2.1.08. Distanze di rispetto dai fabbricati.** *(come sostituito dal D.M. 16 gennaio 1991) I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.*

*Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04., non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di  $(3 + 0,010 U)$  m, con catenaria verticale e di  $(1,5 + 0,006 U)$  m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di  $30^\circ$  sulla verticale.*

*Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con  $U < 300$  kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con  $U > 300$  kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-b).*

*Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.*

*... Omissis ...*